



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo per la disciplina della propaganda elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022

Il giorno 29 agosto 2022 alle ore 12.00, negli uffici della Prefettura di Ferrara, si è svolta una riunione, presieduta dal Prefetto, dott. Rinaldo Argentieri, coadiuvato dalla dott.ssa Mariaclaudia Ricciardi, Viceprefetto, Dirigente del Servizio Elettorale Provinciale, al fine di condividere le linee attuative delle disposizioni di legge concernenti la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022.

Vi hanno partecipato, in videoconferenza, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti dei Comuni della provincia, gli esponenti dei partiti e movimenti politici indicati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Viene preliminarmente rammentato che la disciplina della propaganda elettorale per le elezioni politiche è contenuta nella legge 4.4.1956 n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*), così come modificata dalle leggi 24.4.1975 n. 130 e 27.12.2013, n. 147, e nella legge 10.12.1993 n. 515. Vengono altresì richiamate le istruzioni contenute nella pubblicazione del Ministero dell'Interno "Disciplina della propaganda elettorale" dell'8 aprile 1980, prot. n. 1943/V, nonché, per quanto concerne le prossime elezioni politiche, nella circolare dello stesso Ministero n. 85/2022 diramata ai Comuni della provincia con nota di questa Prefettura n. 56488 dell'8 agosto 2022. In materia di propaganda radio-televisiva il riferimento è invece alla legge 22.2.2000, n. 28 e ai relativi provvedimenti di attuazione.

Ciò premesso, la presente intesa, secondo quanto affermato dal Prefetto all'inizio della riunione, vuole suggellare da un lato l'impegno della Prefettura e dei Comuni nonché degli organi deputati alla vigilanza, a favorire nel modo più ampio lo svolgimento delle iniziative di propaganda elettorale, in condizioni di parità tra le forze politiche e nel rispetto delle citate disposizioni e direttive, e dall'altro, reciprocamente, l'impegno delle forze politiche ad una competizione leale ed ordinata attraverso l'adesione a quelle disposizioni e direttive.

Alla luce di quanto sopra, si conviene quanto segue:

Comizi elettorali

1. I comizi potranno aver luogo dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 23 sia nei giorni feriali che festivi, tranne che nell'ultima settimana prima del voto, allorché la chiusura dei comizi è protratta alle ore 24.
2. Fermo restando che a decorrere dall'inizio della campagna elettorale (30° giorno precedente le elezioni), e quindi da venerdì 26 settembre u.s., è venuto meno l'obbligo di preavvisare



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

alla Questura lo svolgimento di riunioni elettorali (art. 7, comma 2, L. n. 130/1975), i partiti e gruppi politici convengono sull'opportunità e pertanto si impegnano a trasmettere, entro il sabato precedente, alla Questura per il Comune capoluogo e alla competente Stazione dei Carabinieri per i Comuni della provincia, il programma dei comizi della settimana seguente, dopo averne fatta prenotazione presso il Comune competente (prenotazione che non può riguardare un programma di comizi eccedente la settimana). In deroga a quanto appena stabilito, ciascun soggetto legittimato potrà, per una sola volta, salvo che per l'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 23 settembre 2022), inoltrare richiesta al Comune relativa a comizio da tenersi durante la stessa settimana, dandone comunicazione all'organo di polizia almeno 24 ore prima.

3. In caso di più prenotazioni presso il Comune competente per uno stesso luogo ed orario, sarà data la precedenza al soggetto che avrà prenotato per primo.
4. Qualora, per circostanze sopravvenute, i partiti e gruppi politici si trovino nella necessità di effettuare altri comizi, oltre quelli previsti nel programma settimanale, gli stessi dovranno seguire la procedura di cui al punto 2, ultimo periodo.
5. Ogni comizio non potrà avere durata superiore ad un'ora e dovrà essere contenuto entro lo spazio orario prenotato. Se però non sia previsto, a seguire, altro comizio, la sua durata potrà protrarsi fino a due ore.
6. Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere, in linea di massima, un intervallo non inferiore a quindici minuti.
7. Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.
8. Nel corso di un comizio, e nei momenti immediatamente precedenti al suo inizio, è vietata, nello stesso luogo e nelle immediate vicinanze, l'installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento politico. Non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili annunciatori ora e luogo di altro comizio, a distanza tale da recare disturbo alla manifestazione in corso.
9. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda.
10. Saranno escluse dai comizi le piazze ove si svolgono fiere e mercati, nel tempo in cui essi hanno luogo, e quelle adiacenti a luoghi di cura, ospedali, scuole, convitti e caserme.
11. Le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze destinati allo svolgimento di manifestazioni di propaganda elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e piazze saranno stabiliti turni tra i vari partiti, gruppi politici, secondo il criterio dell'avvicendamento e con le modalità sopra indicate.
12. Su indicazione del Comune di Ferrara, le Piazze Savonarola, Municipale e Sacratì del capoluogo non potranno ospitare comizi.
13. E' auspicabile che ciascun Comune allestisca in uno dei siti individuati per i comizi un palco fisso, da assegnare ai soggetti che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel presente verbale. Ogni partito o gruppo politico vi effettuerà non più di due comizi. Il



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

Comune di Ferrara conferma anche per la presente tornata elettorale che il palco sarà allestito in Piazza Trento e Trieste.

14. In siti individuati da ciascuna Amministrazione Comunale sarà consentito l'allestimento di un tavolo (di ampiezza max di 4 mq) per attività di propaganda elettorale, della durata massima di 4 ore. Ferme restando le citate dimensioni del banchetto, potrà essere utilizzato, con finalità di copertura, un gazebo di max 9 mq. Non è in ogni caso ammessa l'installazione permanente di tali gazebo. Si applica quanto previsto ai punti 1 e 2 del verbale. Non è consentito l'utilizzo di impianti di amplificazione e/o megafoni.
15. E' consentita la contemporanea presenza di più tavoli o banchetti di diverse forze politiche, nella medesima area, opportunamente distanziati secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.
16. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei soggetti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10/12/1993 n. 515). I Comuni forniranno agli interessati un elenco delle sale disponibili con notizie utili relative alle modalità di presentazione delle richieste.
17. Gli impianti di amplificazione della voce degli oratori saranno installati esclusivamente nella piazza ove si svolgono i comizi. In caso di svolgimento del comizio all'interno di locali di pubblico spettacolo, gli impianti di amplificazione e televisivi a circuito chiuso verranno utilizzati all'esterno dei locali stessi, ove possibile, solo quando i posti all'interno siano tutti occupati.
18. Non saranno consentiti giornali parlanti, trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.
19. Gli altoparlanti su mezzi in movimento potranno essere utilizzati, soltanto per preannunciare l'ora ed il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda, dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione ed in quello precedente.
20. E' consentito l'uso degli altoparlanti su autovetture ferme nelle riunioni di propaganda.
21. La propaganda a mezzo di altoparlanti installati nelle sedi dei partiti e dei gruppi politici potrà essere effettuata per la durata di non più di 30 minuti tra le ore 10 e le ore 13, e tra le ore 16 e le ore 20, tenendo basso il volume dell'amplificazione sonora in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni dei cittadini; per le sedi poste in prossimità di piazze in cui si svolgono comizi, tale forma di propaganda non potrà essere effettuata durante lo svolgimento della manifestazione e nei 30 minuti che la precedono e la seguono.
22. I festival e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale sono soggetti alle norme contenute nelle leggi 4.4.1956, n. 212 e 24.4.1975 n. 130, per quanto riguarda in particolare le affissioni di propaganda elettorale, da effettuarsi esclusivamente negli spazi ad essa destinati, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili, limitato agli avvisi dello



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

svolgimento delle manifestazioni elettorali, ed infine il divieto di svolgere riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni.

23. Il divieto di propaganda ai sensi dell'art. 9 della L. n. 212/1956, vige dalle ore 0.01 di sabato 24 settembre 2022 e fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Affissioni negli spazi di propaganda elettorale

24. In base alla richiamata L. n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975, la propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi, distintamente per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, ha inizio a seguito della ripartizione degli spazi da parte di ciascuna Giunta comunale, che provvederà entro 2 giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature da parte degli uffici appositamente costituiti presso la Corte d'Appello. Per le modalità di assegnazione degli spazi per la propaganda si richiama l'attenzione su quanto stabilito dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 85 del 5/8/2022, trasmessa ai Comuni della provincia con prefettizia n. 56488 dell'8 agosto 2022. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130/1975, sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste.
25. Con circolare prot. n. 1943/V in data 8.4.1980 il Ministero dell'Interno ha fornito tra l'altro specifici chiarimenti in materia di affissioni. Si riporta integralmente il testo del paragrafo 6) della stessa, dal titolo: *“Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi”*, le cui prescrizioni le forze politiche s'impegnano ad osservare scrupolosamente:
- a) *è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;*
 - b) *è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi;*
 - c) *è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.”*



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

26. Alla luce di quanto sopra, rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro). E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, comprese le vicinanze dei tavoli e banchetti sui gazebo di cui al punto 14, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale. A fini meramente identificativi del gazebo o del banchetto è ammessa la collocazione di n.2 bandiere delle dimensioni massime di mt 1.5x1 (oppure, in sostituzione delle bandiere, n. 2 manifesti delle stesse dimensioni massime).
27. Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, ciascuna Amministrazione è tenuta, per legge, a provvedere direttamente o indirettamente alla defissione o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun partito, da disporre nel minor tempo possibile. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva saranno poste a carico dell'esecutore materiale (art. 15, comma 3, della Legge n. 515/1993 e art. 1, comma 178, della Legge n. 296/2006).

Propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso e mobile

28. Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, cioè da venerdì 26 agosto 2022, sono vietate determinate forme di propaganda: In particolare:

è vietata

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione);
- la propaganda elettorale luminosa mobile.

E' invece consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

A tale riguardo, in linea con gli orientamenti del Ministero dell'Interno, si evidenzia che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie una forma, vietata, di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico. E' pertanto ammissibile la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

Si rammenta che dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (10 settembre 2022) e fino al termine delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8 della legge 28/2000).

Nel periodo di propaganda elettorale, i partiti e movimenti politici si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda.

I partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, ad osservare i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in data 7 settembre 2005 e 10 gennaio 2013 concernenti le garanzie e i presupposti in base ai quali possono essere lecitamente utilizzati dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.

Si concorda, infine, sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi, e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecita la compilazione di elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

I rappresentanti dei partiti e raggruppamenti politici si adopereranno per evitare qualsiasi turbativa al regolare svolgimento della campagna elettorale, alla libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda consentite.

A questo proposito, in linea con le raccomandazioni impartite dal Ministero dell'Interno, le Forze dell'Ordine e i Corpi di Polizia Locale vigileranno, anche con mirate azioni preventive, affinché siano evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano. Di eventuali violazioni alle norme in materia di propaganda elettorale, salvo che i fatti denunciati non costituiscano reati, verrà redatto verbale da trasmettere alla Prefettura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prescritte.

Si dà atto, inoltre, che i rappresentanti dei partiti e movimenti politici autorizzano l'Ufficio elettorale provinciale a comunicare, se del caso, alle emittenti televisive locali i nominativi dei referenti, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica acquisiti, al fine di consentire alle emittenti stesse di ottemperare alle norme sulla ripartizione degli spazi televisivi di cui alla legge n. 28/2000. Analoga autorizzazione viene rilasciata in relazione ad analoghe richieste che pervengano alla Prefettura da parte di soggetti che intendono organizzare tavole rotonde, incontri con i candidati, ecc.

I rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici comunicheranno tempestivamente all'Ufficio elettorale della Prefettura (tel. 0532-294485, e-mail elektorale.pref_ferrara@interno.it) eventuali variazioni relative ai rispettivi referenti, sedi, recapiti ecc..



Prefettura di Ferrara
Ufficio Territoriale del Governo

L'Ufficio elettorale della Prefettura resta costantemente a disposizione per ogni chiarimento in ordine al presente verbale e per la soluzione di qualsiasi problematica attuativa dello stesso.

Il presente protocollo sarà inviato via e-mail, per la sottoscrizione, a tutti i soggetti presenti alla riunione, nonché ai soggetti non intervenuti ai fini della loro auspicabile adesione, e sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura.

Ferrara, 29 settembre 2022

I sottoscrittori come da elenco allegato

VISTO: il Prefetto
Dott. Rinaldo Argentieri